

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 1964

**che sostituisce l'allegato della decisione del 22 luglio 1964 con cui il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica francese e la Repubblica italiana sono autorizzati a riscuotere un'ammontare compensativo all'importazione di alcune categorie di alimenti per animali, contenenti latte, ultimamente modificato dalla decisione del 31 luglio 1964**

(I testi in lingua francese, olandese e italiana sono i soli facenti fede)

(64/504/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,

Visto il regolamento n. 23/63/CEE <sup>(2)</sup>, relativo a misure di deroga al regolamento n. 55 del Consiglio <sup>(3)</sup>, per quanto riguarda il prelievo applicabile a talune categorie di alimenti per animali, e in particolare all'articolo 1, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 72/63/CEE <sup>(4)</sup>, relativo alle modalità d'applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 23/63/CEE, relativo alle modalità d'applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 23/63/CEE, per quanto riguarda l'applicazione dell'ammontare compensativo per alcuni alimenti composti, contenenti latte, destinati al bestiame,

Considerando che in seguito ad una diminuzione della sovvenzione concessa in Francia all'esportazione verso l'Italia, del latte in polvere o sotto altra forma contenuto negli alimenti per animali, il prezzo di tale prodotto determinato franco frontiera italiana è cambiato rispetto a quello di cui nella precedente decisione del 22 luglio 1964, modificata dalla successiva decisione del 31 luglio 1964;

Considerando, di conseguenza, che è opportuno procedere alle necessarie modifiche e, per maggiore chiarezza, sostituire completamente l'allegato della decisione di cui sopra,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :***Articolo 1*

L'allegato della decisione del 22 luglio 1964, ultimamente modificato dalla decisione del 31 luglio 1964, è sostituito dalla tabella allegata alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 19 agosto 1964.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica francese e alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1964.

*Per la Commissione*

*Il Membro della Commissione*

**Jean REY**

<sup>(1)</sup> GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 933/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 49 del 27.3.1963, pag. 986/63.

<sup>(3)</sup> GU n. 54 del 2.7.1962, pag. 1583/62.

<sup>(4)</sup> GU n. 111 del 22.7.1963, pag. 1994/63.

## ALLEGATO

## Prezzo del latte in polvere o sotto altra forma per 100 kg

U.E.B.L.	(FB)	Francia	(FF)	Italia	(Lit.)
U.E.B.L.	1.802,00	Francia	175,00	Italia	18.440
R.f. di Germania	1.403,37	U.E.B.L.	134,04	U.E.B.L.	17.594
Francia	1.812,82	R.f. di Germania	138,57	Francia	17.470
Italia	1.442,00	Italia	141,43	R.f. di Germania	18.167
Paesi Bassi	1.412,70	Paesi Bassi	149,76	Paesi Bassi	18.030
Paesi terzi	1.170,03	Paesi terzi	115,53	Paesi terzi	14.625

Nota : Il prezzo in corsivo è quello che ha subito una modifica.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1964

che abroga la decisione del 30 luglio 1964, relativa alla fissazione di una  
tassa compensativa sulle importazioni di alcuni alimenti del bestiame  
in Italia

(I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede)

(64/505/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA  
ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 46 ;

Considerando che la Commissione aveva, con decisione del 30 luglio 1964, autorizzato la Repubblica italiana a riscuotere una tassa compensativa sulle importazioni in provenienza dalla Francia di alcune preparazioni di foraggi, contenenti più del 50 % di latte scremato in polvere ;

Considerando che, secondo le informazioni comunicate dal Governo francese, le sovvenzioni accordate all'esportazione di questi prodotti sono state diminuite di 25 FF al quintale di latte scremato in polvere, e che, per tale ragione, la differenza tra il prezzo del latte scremato in polvere utilizzato dall'industria in Italia e il prezzo del latte scremato in polvere contenuto nel prodotto trasformato fabbricato in Francia, e destinato ad essere esportato in Italia, è stata ridotta a circa 0,06 FF al quintale ; che pertanto le misure attualmente applicate dal Governo francese non sono più suscetti-

bili di ostacolare nella concorrenza la produzione italiana, e che la condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 46 del Trattato ha cessato di esistere ;

Considerando che è opportuno abrogare l'autorizzazione accordata alla Repubblica italiana con la precedente decisione,

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

## Articolo 1

La decisione della Commissione del 30 luglio 1964 è abrogata.

## Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese e alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1964.

Per la Commissione

Il Membro della Commissione

Jean REY